

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4050 del 22/07/2024
Oggetto	concessione per ristrutturazione e ampliamento pontile esistente in area demaniale in legno per ormeggio imbarcazione ad uso pesca Comune di Goro (FE). Proc. Cod. FE23T0027 Richiedente: Cazzola Federico
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4210 del 22/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue LUGLIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: concessione per ristrutturazione e ampliamento pontile esistente in area demaniale in legno per ormeggio imbarcazione ad uso pesca Comune di Goro (FE).

Proc. Cod. FE23T0027

Richiedente: Cazzola Federico

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm. e ii.;

- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Delibera del Direttore Generale DEL-2024-65 del 19/06/2024 con la quale è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Valentina Beltrame l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 1.06.2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione e rinnovo, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 12/07/2023 registrata al PG/2023/120362 del 12/07/2023 con cui il sig Cazzola Federico C.F. CZZFRC77M21C912L, residente in via Gorino, n. 106 nel Comune di Goro (FE), titolare della Ditta Individuale Cazzola Federico C.F. CZZFRC77M21C912L p.i. 01416800389, ha richiesto la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico di mq. 135,00 di cui 101,80 riferiti allo spazio acqueo occupato dalle imbarcazioni e 33,20 riferiti ad area di pertinenza occupata da pontili sponda destra del Fiume Po di Goro nel Comune di Goro (FE), ad uso attracco natanti, individuata al foglio 18 fronte particella 49

(demanio idrico) del Comune di Goro (FE);

DATO ATTO che il pontile presente da ristrutturare non risulta essere attribuibile ad alcun soggetto e non è stato mai utilizzato dal richiedente sulla base della documentazione agli atti;

DATO ATTO che in data 20/06/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 293 del 25/10/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT 4060005 "Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano" e nel Parco del Delta del Po;

PRESO ATTO dell'assenso espresso in fase di conferenza dei servizi asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14 bis della L. 241/1990:

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po sede di Ferrara (Disciplinare Tecnico del 26/10/2023 conservato in atti al prot. PG/2023/182708 del 26/10/2023);
- Regione Emilia-Romagna -Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti Bologna e Ferrara (PG/2023/166312 del 02/10/2024);
- Ente parco Delta del Po (Nullaosta PG/2024/100904 del 03/06/2024);
- Comune di Goro Settore Area Tecnica Urbanistica e Suap (PG/2024/47765 del 12/03/2024);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO di quantificare:

- il canone dovuto per l'annualità 2024 in € 299,67 per l'occupazione ad uso occupazione spazio acque e area di pertinenza;
- il deposito cauzionale in € 299,67;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 18/07/2024 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 18/07/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 524,51 comprensivo di:
 - € 149,84 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2024 riferito a 6 mensilità**;
 - € 299,67 a titolo di **deposito cauzionale**;
 - € 75,00 a titolo di **spese di istruttoria**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al sig Cazzola Federico C.F. CZZFRC77M21C912L, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico di mq. 135,00 di cui 101,80 mq riferiti allo spazio acqueo occupato e 33,20 mq ad area di pertinenza in sponda destra del Fiume Po di Goro nel Comune di Goro, individuata al foglio 18 fronte particella 49 (acqua pubblica) del Comune di Ferrara, per uso attracco natanti, codice pratica FE23T0027;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2029**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 19/07/2024 (PG/2024/133570 del 22/07/2024);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2024 in 299,67 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 149,84 euro;

5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 299,67 euro;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 18/07/2024 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 18/07/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 524,51 comprensivo di:
 - € 149,84 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2024 riferito a 6 mensilità**;
 - € 299,67 a titolo di **deposito cauzionale**;
 - € 75,00 a titolo di **spese di istruttoria**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;
11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di

ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata al sig Cazzola Federico C.F. CZZFRC77M21C912L (cod. pratica FE23T0027).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Goro, individuata al fg 18 fronte mappale 49 (demanio idrico) del Comune di Goro (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, di mq. 135,00 di cui 101,80 mq riferiti allo spazio acqueo occupato e 33,20 mq ad area di pertinenza, è destinata ad uso attracco natanti.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 299,67 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 299,67 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2029**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale,

compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione Cazzola Federico;
- numero identificativo della concessione FE23T0027;
- scadenza della concessione 31/12/2029.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'AIPo.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO E DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA AMBITI BOLOGNA E FERRARA

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico del 26/10/2023 conservato in atti al prot. PG/2023/182708 del 26/10/2023 rilasciato da AIPo sede di Ferrara:

“Art. 1) – DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE E DELLE AREE DEMANIALI OGGETTO DI CONCESSIONE

1. Le opere relative alla presente richiesta di concessione sono costituite da:

- *N. 1 pontile ristrutturato e ampliato di legno a forma rettangolare avente le seguenti dimensioni:*

Parte parallela alla banchina m 8,00 X m 4,00;

Piccola rampa in legno e amovibile per l'accesso al pontile m 1,20 X 1,00;

Il tutto per un ingombro totale di mq. 33,20

- *Lo spazio acqueo occupato dalle opere in oggetto risulta identificato nella planimetria generale con le relative coordinate geografiche per le seguenti dimensioni:*

spazio acqueo libero mq. 88,95;

spazio acqueo occupato da imbarcazioni mq. 12,85;

Superficie complessiva oggetto di occupazione di mq 135,00;

2. Pertanto, a seguito della richiesta di concessione del 12/07/2023, le superfici complessive delle aree demaniali occupate risultano di mq 135,00, come di seguito elencate:

- Spazio acqueo occupato dai pontili esistente mq 33,20;
- Spazio acqueo occupato dalle imbarcazioni mq 101,80;

3. Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere apportata senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'AIPo – Ufficio di Ferrara.

Art. 2) –CONDIZIONI D'ESERCIZIO E PRESCRIZIONI

1. Dovrà essere apposta in maniera ben visibile, sul pontile, una targa in alluminio delle dimensioni di cm 10x20 identificativa della concessione con riportato il codice regionale FE23T0027.

2. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere le rampe carrabili e la piarda/sponda demaniale antistante lo spazio acqueo costantemente sgombri da strutture, mezzi e materiali; in particolare si evidenzia l'assoluto divieto di parcheggio e stazionamento di veicoli nelle aree in concessione, sulla sommità dell'argine, sulle banche e relative rampe, nonché l'obbligo di assicurare il libero accesso a tutte le aree in concessione da parte del personale AIPo e di imprese, ditte e professionisti da questa incaricati.

3. Nel corso dell'esercizio della presente Autorizzazione, il concessionario avrà l'obbligo di assicurare la costante pulizia delle scarpate, dei cigli e della banchina fluviale, sia tramite periodiche operazioni di sfalcio che con l'asportazione di ogni rifiuto nell'area Demaniale oggetto della presente concessione.

4. Nei medesimi ambiti, sia a terra che nell'attiguo spazio acqueo, il concessionario dovrà provvedere anche all'accurata e costante asportazione dei detriti e relitti che potrebbero

5. Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla segnalazione del pontile e degli ormeggi e la conseguente responsabilità per tutti gli incidenti che potessero verificarsi compresi gli oneri relativi al risarcimento delle spese che fosse necessario affrontare per il salpamento di relitti

affondati, restando in ogni caso l'AIPo sollevata ed indenne da qualsivoglia aspetto connesso alla navigazione fluviale.

6. Sono vietati gli scavi in alveo. In caso di intervento di ripristino allo stato di fatto delle quote del fondale entro il perimetro dell'area in concessione dovrà essere richiesto specifico nulla osta idraulico indicando: quantità, modalità esecutive e posizione del rilascio in alveo del sedimento rimosso.

7. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in specie degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.

8. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, sia civilmente che penalmente.

9. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'AIPo alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nella sponda arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.

10. L'AIPo, in relazione al presente parere, rimane sollevata nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale, spondale o da dissesti idraulici o idrogeologici.

11. Il concessionario stesso dovrà accertarsi altresì circa la stabilità della zona interessata dall'attracco e delle zone immediatamente a monte e a valle provvedendo, a propria cura ed oneri, all'esecuzione degli eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza, previa specifica e formale autorizzazione dell'AIPo.

12. Durante lo svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare di motonautica il concessionario dovrà nell'evenienza provvedere, a propria cura ed oneri, a liberare il canale

navigabile e le sue adiacenze da tutti quei mezzi (natanti e galleggianti in genere, ancoraggi, cavi ecc.) che potessero ritenersi di ostacolo e comunque pericolosi per la pubblica incolumità.

13. Al raggiungimento di quote idrometriche tali da far presumere il verificarsi di un evento di piena, il concessionario dovrà provvedere, sempre a propria cura ed oneri, al rafforzamento degli ormeggi nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti che si ritenessero necessari per scongiurare l'affondamento delle strutture ovvero la loro dispersione nella corrente del fiume.

14. La validità del presente parere è subordinata alla durata delle concessioni come definite dall'ARPAE – SAC Ferrara.

15. Il presente nulla-osta potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'AIPo, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti ed alla loro eventuale ricollocazione in opera, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio e senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento l'AIPo provvederà in danno del concessionario.

16. La rimozione delle opere e dei manufatti dovrà essere eseguita dal concessionario, con le modalità sopra riportate, anche nel caso di rinuncia o di mancato rinnovo della stessa, salvo il caso in cui, per motivi di servizio ovvero di pubblica utilità, l'AIPo non ne chieda il mantenimento, in tal caso senza corrispettivo od indennizzo per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

17. L'inosservanza anche parziale da parte della Ditta richiedente delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza

mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta concessionaria stessa.

Art. 3) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere domandate alle competenti Autorità, rimanendo l'AIPo del tutto estranea a tali materie e sollevata al riguardo;

2. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come integrazione del procedimento amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna e svolto dall'ARPAE – SAC Ferrara;

3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente Nulla Osta ai soli fini idraulici ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.”

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta espresso dalla Regione Emilia-Romagna - Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti Bologna e Ferrara (PG/2023/166312 del 02/10/2023):

“- di non installare sulla stessa alcun attrezzo, né fisso né mobile, finalizzato all'attività della pesca;

- di porre particolare attenzione alle eventuali operazioni di rifornimento carburante, per evitare qualsiasi tipo di sversamento.”

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel nulla osta espresso da Ente parco Delta del Po (Nullaosta PG/2024/100904 del 03/06/2024):

“• la realizzazione della struttura per ormeggio dovrà rispettare il profilo arginale e l’eventuale vegetazioni ivi presente

• si richiede la disponibilità del proponente di effettuare un’attività di riordino generale dell’area richiesta in concessione eliminando eventuali rifiuti ed attrezzatura abbandonata”.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E’ compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall’art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.